

N. R.G. 1386/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE LAVORO
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Andrea De Sabbata,

visti gli atti del ricorso n. r.g. **1386/2022**, depositato da
ANDREA PESARESI (C.F. PRSNDR87T27E388H) con il patrocinio del\degli avv. ZINZI
PAOLO BONGARZONE ANTONIO ROSARIO (BNGNNR65E08I838T) Indirizzo Telematico;

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

letto il ricorso:

- visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.;
- ritenuto che la prossima udienza possa svolgersi nella forma dello scambio di note di cui all'art.127 ter cpc;
- ritenuto in particolare che l'oggetto della causa e, allo stato, il contenuto degli atti, non richiedano la concreta necessità dell'interrogatorio libero delle parti, la cui assenza si deve ritenere senz'altro giustificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.420 cpc.

ASSEGNA

- Alla parte ricorrente termine perentorio per il deposito delle note di cui al citato art.127 fino al **01/03/2023**
- Alla\e altra\e parte\i termine perentorio per il deposito delle note di cui al citato art.4 fino a 6 giorni dopo

SPECIFICANDO CHE

- i termini "a ritroso" previsti dalla legge, con riferimento alla data dell'udienza, si intendono decorrere dal primo dei termine sopra indicati;
- le note di cui sopra:
 - o dovranno essere specificamente denominate "note di trattazione scritta" (o dicitura parimenti identificativa);
 - o potranno in ogni caso contenere ogni tipo di istanza o deduzione (ferme restando le decadenze processuali), comprese tra l'altro proposte transattive e relativa accettazione, o richieste di rinvio, le cui motivazioni saranno esaminate secondo i normali criteri e non potranno comunque consistere nella richiesta di svolgimento dell'udienza nei modi ordinari;
 - o potranno anche limitarsi a richiamare il contenuto degli atti precedenti



- agli effetti di cui al comma 4 del citato articolo 127 ter ciascuna parte potrà comunque manifestare, in tali note, la volontà di non considerarle depositate in caso di mancato deposito di quelle di tutte le altre parti, salva la contestuale redazione, in via subordinata, delle deduzioni di udienza;
- il provvedimento del Giudice (ordinanza o sentenza) verrà emesso successivamente alla verifica dei depositi autorizzati.

manda

- al ricorrente per la notificazione alla controparte del ricorso e del presente decreto entro i termini di cui all'art. 415 c.p.c.

ricorda a ciascuna parte resistente

- che è suo onere costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art.416₁ cpc, mediante deposito nella cancelleria di questo giudice di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e nella quale il resistente dovrà prendere precisa – e non limitata a contestazione generica – posizione sui fatti affermati dal ricorrente, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare (art. 416 c.p.c.).
- che l'eventuale sua richiesta di trattazione orale dovrà essere contenuta necessariamente nell'atto di costituzione (salvo che siano comunque rispettati i 5 giorni di legge decorrenti dalla notifica)

DISATTENDE

la richiesta di autorizzazione alla notifica ai controinteressati ai sensi dell'art 150 o 151cpc, rilevando:

- che l'istanza di cui all'art 150 deve essere rivolta al Presidente del Tribunale
- il poteri riconosciuti al Giudice dal successivo art.151 tale norma non gli consentono di autorizzare efficacemente modalità che esulino dallo “schema legale degli atti di notificazione” il quale implica necessariamente “la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario” (Cass.4319/03, 23919/17);
- che la norma si deve pertanto ritenere applicabile in caso di notifiche individuali (a destinatari conosciuti);
- che invece laddove (come nel caso in esame) si ritenga necessaria una notifica collettiva «tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria» occorre richiedere autorizzazione al Presidente del Tribunale a norma dell'art.150 cpc

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.



Ancona, 1 gennaio 2023

Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata

